



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ROBERTO SERENI LUCARELLI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 122/2007 promossa da:

..... (C.F. A944C) e (C.F. A944C) con il patrocinio dell'avv. EMANUELE ARGENTO del Foro di Pescara, elettivamente domiciliati in VIALE DELLA LIRICA 49 48121 RAVENNA presso il difensore avv. EMANUELE ARGENTO (Studio Legale Avv. Silvia CASADIO)

ATTORI

contro

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA (C.F. 01188860397), con il patrocinio dell'avv. GHIGI ROMUALDO e dell'avv. GALLINA RENZO (GLLRNZ51M17H199X), elettivamente domiciliata in VIA ARMANDO DIAZ 47 48121 RAVENNA presso il difensore avv. GHIGI ROMUALDO

CONVENUTA

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni all'udienza dell'11.1.2013 come segue:

- gli attori chiedendo la condanna della banca al pagamento di tutte le somme come indicate dalla CTU dott. ssa Montini oltre interessi legali e rivalutazione e spese di lite.
- la convenuta come da foglio separato che siglato dal giudice è stato allegato al verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato i fratelli E
, quali eredi di BETTINI ENRICO, deceduto in data 28.12.2001, e quali
comproprietari dell'Azienda Agricola Bettini s.s. convenivano in giudizio la CASSA DI RISPARMIO DI
RAVENNA S.p.A..

Esponavano che il *de cuius* Bettini Enrico era stato titolare del c/c n. 57/1547 (non prodotto da nessuna
delle parti) operativo dal 31.3.1977 al 22.1.2003, data in cui era stato estinto con giro conto del saldo
di € 136,39 sul c/c n. 57/5586 intestato all'Azienda Agricola Bettini s.s. .

Aggiungevano che tale ultimo conto n. 57/5586 aperto il 15.1.2002 presentava un saldo passivo di €
23.688,67 che in data 19.1.2006 era stato girato a sofferenza.

Assumevano che nel corso di entrambi i rapporti la convenuta aveva:

- 1) addebitato interessi ultralegali mai validamente pattuiti;
- 2) spese e commissioni non concordate;
- 3) applicato interessi, su prelevamenti e versamenti, con valuta diversa da quella effettiva
(producono CTP);

Chiedevano, pertanto, che dichiarata la nullità delle clausole contenute nei moduli standard dei contratti
bancari antecedenti la l.154/92, trasfusa nel TU 385/93 fosse disposto

A. il ricalcolo degli interessi ai sensi dell'art. 1284 cod.civ. per il rapporto n. 57/1547 costituito ante
1992 con la conseguente decurtazione di quanto indebitamente richiesto per :

- a) capitalizzazione periodica degli interessi
- b) interessi ultralegali sullo scoperto
- c) capitalizzazione trimestrale degli interessi
- d) spese non previste e CMS

e restituzione della somma di € 209.671,90 oltre interessi indebitamente percepita.

B. il ristorno della somma di € 21.211,57 con riferimento al c/c n.57/5586 così suddivisa:

- a) € 9,943,60 quale differenza tra interessi convenzionali addebitati (12.469,63) e gli interessi
eccedenti quelli di cui all'art. 117 TUB (2.526,93);
- b) € 1.539,40 per interessi anatocistici con capitalizzazione annuale maturati dal I trimestre 2002 al I
trimestre 2006;

- c) € 5.210,63 per CMS addebitate senza alcuna prestazione giustificata;
- d) 1.991,91 per spese non dovute contrattualmente;
- e) € 2.526,03 per azzeramento degli interessi legali per superamento del tasso soglia dal 2002 al 2006;

La convenuta, costituitasi, eccepiva l'infondatezza della pretesa attorea di cui chiedeva l'integrale rigetto. Nel corso dell'istruttoria era esperita una CTU contabile dopodiché la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 15.2.2012.

Con sentenza non definitiva n. 448 del 2012 il Tribunale di Ravenna:

- **dichiarava** la prescrizione di ogni diritto di ripetizione riferito ad accrediti anteriori ai 10 anni precedenti la data di notifica dell'atto di citazione;
- **dichiarava** legittima l'applicazione di interessi ultralegali sia con riferimento al c/c 1547 che con riferimento al c/c 5586 e preclusa ad oggi ogni contestazione sul punto;
- **respingeva** la domanda relativa all'applicazione di interessi usurari;

Con ordinanza in pari data disponeva la prosecuzione del giudizio per accertare l'effettiva applicazione di interessi anatocistici illegittimi e di commissioni di massimo scoperto sul c/c 1547 dopo il 1997 e sul c/c 5586 dalla data di accensione.

Sui tale aspetto della questione, dopo la rinuncia del precedente CTU d.ssa Lucia Adriana Tammaro cancellatasi dall'Ordine dei Dottori Commercialisti, veniva conferito incarico alla d.ssa Milena Montini. Il CTU depositava il proprio elaborato in data 5.12.2012.

All'udienza dell'11.1.2013, in esito alla rinuncia al mandato del procuratore degli attori e alla costituzione di nuovo difensore, la causa sulle conclusioni rassegnate dai rispettivi procuratori delle parti era, nuovamente, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel limitare tale parte della decisione al solo tema oggetto del giudizio che ha determinato il supplemento dell'istruttoria vale la pena ribadire le seguenti sintetiche osservazioni sui due temi d'indagine riguardanti l'anatocismo bancario e le commissioni di massimo scoperto per poi verificarne le ricadute sui rapporti di c/c 1547, a far data dal 1997 e sul c/c 5586 dalla sua data di accensione alla stregua delle risultanze della CTU svolta dalla d.ssa Milena MONTINI.

ANATOCISMO BANCARIO

L'anatocismo bancario è divenuto legittimo dopo che è intervenuto il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, recante modifiche al T.U. bancario che, sostituendo l'art. 120, comma 2 T.U. bancario, ha previsto la generale ammissibilità dell'anatocismo bancario applicato ai contratti bancari stipulati dopo la

pubblicazione del citato decreto legislativo, purché adeguato alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi indicati con apposita delibera del CICR e purché al cliente venga assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Il CICR ha provveduto a determinare le modalità ed i criteri di maturazione degli interessi anatocistici con delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22.4.2000.

Pertanto, da quest'ultima data, la prassi bancaria di applicare interessi anatocistici è divenuta legittima, sempre che siano osservate le condizioni previste nella delibera CICR del 9.2.2000.

Per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della citata delibera le condizioni pattuite dovevano essere adeguate ai requisiti di legittimità dell'anatocismo previsti dalla citata delibera del CICR entro il 30 giugno 2000, nel caso in cui l'applicazione delle nuove condizioni avesse determinato un peggioramento per il cliente.

COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO

In tema di invalidità della pattuizione relativa alle commissioni di massimo scoperto si registrano soluzioni difformi in giurisprudenza, a proposito della ritenuta invalidità dell'istituto della CMS per mancanza di causa; ciò su cui, però, la giurisprudenza è pacifica (e non potrebbe essere altrimenti, visto il chiaro disposto dell'art. 117 TUB), è nel ritenere che la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, perché sia valida, debba rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente (Tribunale Novara 16 luglio 2010 n. 774, in JurisData; Tribunale Teramo 18 gennaio 2010 n. 84, in Giurisprudenza locale - Abruzzo 2010; Tribunale Busto Arsizio 9 dicembre 2009, in Foro It. 2010, 2, I, 672; Tribunale Monza 14 ottobre 2008 n. 2755, in JurisData; Tribunale Vibo Valentia 28 settembre 2005, in Corti calabresi (Le) 2007, 1, II, 216; Tribunale Torino 23 luglio 2003, in Giur. merito 2004, 283); più in particolare, è stato sancito dalla giurisprudenza, che la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità (Tribunale di Parma, 23 marzo 2010, in IlCaso.it, I, 2273; Trib. Busto Arsizio 9.12.2009 cit.; Tribunale di Biella, 23 luglio 2009, in IlCaso.it, I, 2367; Tribunale Cassino 10 giugno 2008 n. 402 in Guida al diritto 2008, 39, 78; Tribunale Genova sez. VI 18 ottobre 2006, in Foro Padano, 2007, 3-4, I, 493; Tribunale Monza 12 dicembre 2005, in Banca Borsa Tit. Cred. 2007, 2, II, 204).

La soluzione è assolutamente condivisibile perché costituisce piena applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o, quanto meno, determinabile e, più nello specifico, dell'art. 117, comma 4° TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.

In particolare, tale onere di specifica indicazione e determinazione è tanto più essenziale, quanto meno è definito e determinato l'istituto della commissione di massimo scoperto; posto, infatti, che non vi è alcuna definizione normativa e nemmeno scientifica o tecnico-bancaria della fattispecie, che si è affermata nella prassi creditizia e si è evoluta e modifica nel tempo, si rileva come anche la sua pratica applicazione da parte dello stesso sistema bancario sia difforme e non univoca. La Commissione di massimo scoperto è stata infatti diversamente definita o individuata - limitandoci alle due accezioni principali e più diffuse - come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo (ed in tal senso si parla, a volte, anche di commissione di affidamento), oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volta oltre il limite dello stesso affidamento (nozione, quest'ultima, che sembra essersi imposta più di recente); da tale diversità di natura e giustificazione, è derivata anche la sopra accennata diversità di metodologie applicative, dal momento che, in coerenza con il primo profilo della commissione di massimo scoperto, questa viene calcolata sull'intero ammontare della somma affidata, mentre nella seconda ipotesi, il calcolo avviene soltanto sul massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo (sul periodo da prendere a riferimento si registrano, poi, le più svariate soluzioni, a volte prendendosi in considerazione il trimestre, ed a volte anche periodi ben più brevi, sino addirittura allo scoperto giornaliero); ancora, manca l'univocità in ordine alla periodicità di calcolo delle commissioni di massimo scoperto che in alcuni casi vengono computate dalla banca addirittura come un accessorio degli interessi, seguendo la medesima periodicità (pratica, quest'ultima, espressamente ritenuta illegittima dalla Cassazione, sez. 3, sentenza n. 11772 del 6/08/2002); tale varietà trova conferma nel recente intervento legislativo (ovviamente inapplicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame), di cui alla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (di conversione, con modifiche del D.L. 29 novembre 2008, n. 185), che non ha saputo fornire una definizione della commissione di massimo scoperto, limitandosi a regolamentarne alcuni aspetti ed anzi prendendo atto della varietà applicativa dell'istituto (si veda, in particolare, l'art. 2bis, comma 1, secondo periodo: "*sono altresì nulle le clausole comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente*").

In sostanza, il termine commissione di massimo scoperto non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di determinatezza della previsione contrattuale deve essere valutato

con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso" economico; in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.

Ne consegue che non può ritenersi sufficientemente determinata (a differenza, ad esempio, di quanto avviene per la pattuizione del tasso di interessi ultralegali), la mera indicazione, nel foglio allegato alle condizioni generali di contratto, di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione "commissione di massimo scoperto", senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e senza nemmeno una specifica clausola nelle condizioni generali di contratto, che indichi e giustifichi la facoltà della banca di imporre tali commissioni.

LA PRESENTE FATTISPECIE

Alla stregua dei suddetti principi e linee guida si ritiene, pertanto che, alla stregua delle risultanze della CTU, spetti agli attori la restituzione delle seguenti somme:

- a) € 6.280,28 con riferimento al conto c/c 1547 per il periodo dal 01/01/1997 al 22/01/2003 (estinzione) con calcolo degli interessi passivi risultanti dall'applicazione del tasso convenzionale senza alcuna capitalizzazione e senza addebiti a titolo di CMS;
- b) € 6.872,16 con riferimento al c/c 5586 per il periodo dal 17/01/2002 al 19/01/2006 (estinzione) senza addebiti a titolo di CMS con interessi capitalizzati trimestralmente

Nella fattispecie in esame, si riscontra, infatti, una decisiva carenza di determinazione della pattuizione che prevede l'onere di massimo scoperto, proprio perché nulla è detto nelle condizioni generali di contratto, mentre soltanto nel foglio allegato al c/c 5586, contenente la specificazione numerica delle condizioni economiche appare la voce "commissioni di massimo scoperto", seguita dall'indicazione numerica 1,185.

In un siffatto contesto è sin troppo evidente che, alla luce dei criteri e dei principi sopra delineati, tale indicazione sia assolutamente nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile in nessun modo, in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca.

Per quanto concerne, invece, l'applicazione di interessi anatocistici si è già detto come la delibera CICR del 09 febbraio 2000 nel prevedere che dal 22 aprile 2000 la periodicità della capitalizzazione degli interessi, sia sui saldi attivi che su quelli passivi, debba essere assicurata nella stessa misura, con la conseguenza che i contratti stipulati a partire da quella data devono attenersi alla nuova previsione, mentre quelli stipulati anteriormente dovevano essere adeguati entro e non oltre il 30 giugno 2000 ¹ ha conferito pertanto definitiva legittimità alla capitalizzazione trimestrale degli interessi sia per i nuovi contratti che per quelli precedenti all'introduzione della riforma a partire dal momento in cui, nell'ambito di ogni singolo rapporto, la banca ha equiparato la periodicità degli accrediti degli interessi con quella degli addebiti.

Ciò non di meno, quanto rilevato dal CTU sull'impossibilità alla luce della documentazione in atti ² di verificare il rispetto della delibera per quanto attiene l'esistenza o meno di contratti, patti o accordi con riferimento all'adeguamento delle condizioni sulla capitalizzazione degli interessi riferita al c/c 1547 non può che gravare sulla banca convenuta non apparendo sufficiente anche alla stregua del dettato "l'adeguamento, in via generale" mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed è ormai pacifico in giurisprudenza che l'applicazione dell'anatocismo (prima illegittimo) sui rapporti in corso costituisce un peggioramento per il cliente e quindi l'applicazione dell'anatocismo dopo il 22.4.2000 presuppone la sottoscrizione di uno specifico allegato modificativo del contratto di conto corrente preesistente (vedi ad esempio Tribunale Novara, 17/10/2011, n. 723, secondo cui "in tema di interessi anatocistici applicati dall'istituto di credito dopo l'entrata in vigore della Delibera Cicr 9 febbraio 2000 la Banca deve farne specifica pattuizione contrattuale da approvarsi per iscritto giacché l'adeguamento alla delibera "de qua" costituisce condizione peggiorativa per il cliente") che, nella specie, non risulta, formalmente, rinvenuto in atti.

L'accoglimento della domanda attorea in misura, significativamente, inferiore alla pretesa avanzata in atto di citazione costituisce elemento determinante per la decisione sulla liquidazione delle spese di lite

¹ Art. 7. Disposizioni transitorie 1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1o luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela."

² Vedi Cass. 5.2.2013 n. 2663 secondo cui " La c.d. ctu esplorativa, generalmente vietata nel nostro ordinamento, consiste nell'esperienza da parte del consulente tecnico d'ufficio di indagini approfondite non per forza legate a documenti e prove dedotte in giudizio dalle parti. Il consulente tecnico infatti, nella sua qualità di ausiliario del giudice, è tenuto a redigere compiuta relazione rispondendo ad un preciso quesito formulato dal giudice, più o meno articolato, basandosi sugli elementi già prodotti in giudizio dai contendenti.

che si ritiene di dover compensare per intero per quanto concerne la fase precedente alla sentenza non definitiva e porre a carico dell'istituto di credito convenuto per tutta la fase successiva secondo il principio della soccombenza.

Analogamente dovranno essere, definitivamente, poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese di lite per la CTU svolta nella prima fase dalla d.ssa Lucia Adriana Tammaro, mentre dovranno far carico alla convenuta per intero quelle liquidate alla d.ssa Milena Montini.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, definitivamente, pronunciando sulla causa in epigrafe trascritta, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:

vista la propria sentenza non definitiva n. 448/2012

dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio per tutta l'attività svolta fino alla data della suddetta pronuncia;

pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese sostenute per la CTU svolta dalla dr. Lucia Adriana Tammaro così come liquidate dal giudice;

condanna la CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA alla restituzione in favore degli attori della complessiva somma di €

13.152,44 quale conseguenza dell'illegittima applicazione di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto nei limiti di cui alla parte motiva della presente sentenza sul c/c 1547 (€ 6.280,28) e sul c/c 5586 (€ 872,16), oltre interessi legali dalla data di estinzione dei suddetti conti al saldo;

pone definitivamente a carico della convenuta Cassa di Risparmio di Ravenna le spese sostenute per la CTU svolta dalla dr. Milena Montini così come liquidate dal giudice;

condanna la Cassa di Risparmio di Ravenna alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori, successivamente, alla pronuncia della sentenza non definitiva che liquida nella complessiva somma di € 4.000,00 per onorari di avvocato. Oltre IVA e CPA come per legge.

Ravenna, 8 aprile 2013

Il Giudice
dott. ROBERTO SERENI LUCARELLI